

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2007, N. 7

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: «costi» è sostituita dalla seguente: «prezzi»; le parole: «della telefonia mobile,» sono sostituite dalle seguenti: «di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,»; dopo le parole: «del traffico telefonico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»; la parola: «, nonchè» è sostituita dalle seguenti: «. È altresì vietata» e dopo le parole: «di utilizzo del traffico» sono inserite le seguenti: «o del servizio»;

al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Gli operatori» sono inserite le seguenti: «di telefonia mobile»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all'utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato»;

al comma 3:

al primo periodo, la parola: «trasferirlo» è sostituita dalle seguenti: «trasferire le utenze» e le parole: «da esigenze tecniche» sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: «articolo» è sostituita dalla seguente: «comma»;